

CXXXVII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Fissazione delle interpellanze del Senatore De Monte a lunedì — Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento delle Camere di commercio — Dichiarazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio sulle osservazioni fatte ieri dal Senatore Vigliani intorno all'articolo 3 — Nuove osservazioni ed istanze del Senatore Vigliani — Risposte del Senatore Farina, e dei Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio — Considerazioni dei Senatori Gallina e Cadorna in appoggio del Senatore Vigliani — Parole al riguardo dei Senatori Farina, De Foresta e Galvagno — Adozione degli articoli 3 al 38 — Considerazioni del Senatore Farina sull'articolo 39, cui risponde il Ministro di agricoltura, industria e commercio — Schiarimento richiesto dal Senatore Martinengo — Risposta del Ministro delle finanze — Istanze del Senatore Di Pollone, combattute dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dal Senatore Farina — Approvazione degli articoli 39 e 40 — Articolo 41 — Reclamo del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 41 al 43 e dell'intero progetto.*

Le sedute è aperta alle ore 2 e 3¼.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze o della marina o più tardi interviene anche quello degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3103. La Giunta Municipale di Bruno (Alessandria) ricorre al Senato onde ottenere che nel capitolato di concessione della ferrovia da Bra ad Alessandria venga stabilita una stazione, ovvero una fermata presso lo stesso Comune di Bruno.

N. 3104. Clementina Gambarà di Parma ricorre al Senato perchè, avuto riguardo a circostanze eccezionali, venga dichiarata bastevole la dote di L. 500 di rendita che sarebbe in grado di prestare per essere autorizzata a contrarre matrimonio con un ufficiale dell'Esercito.

Presidente. Fanno omaggio al Senato;

Il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino di due copie de' suoi *Atti* della sessione 1861;

La Direzione del giornale *Il Mediatore* di alcuni articoli estratti da quel giornale sull'*Allocuzione di Sua*

Santità Pio IX e sulla protesta dei vescovi dette nel concistoro del 9 giugno 1862.

Il sig. Senatore De Monte ha deposto sul Banco della Presidenza la nota delle interpellanze che intende di fare ai signori Ministri delle finanze, dell'interno e della guerra.

1. Al signor Ministro delle finanze:

Sulla legge di Registro;

Sui vasti edifici di Napoli che si è detto prendersi per ragione di pubblica utilità; e sui vasti fondi rustici non reintegrati finora al Demanio;

Sul bisogno di procedersi ad una severa revisione delle pensioni, e specialmente delle pensioni ai così detti svizzeri.

2. Al sig. Ministro dell'interno:

Sulla sicurezza pubblica delle province meridionali;

Sulla soppressione del *Giornale ufficiale di Napoli*;

3. Al signor Ministro della guerra:

Sull'opificio di Pietrarsa.

Siccome il sig. Ministro delle finanze mi pare dicesse nella seduta di ieri l'altro che a queste interpellanze era da darsi risposta fra qualche giorno, e che il Senato non terrà appunto seduta pubblica se non fra qualche giorno, così proporrei che le interpellanze del Senatore De Monte avessero luogo nella prima seduta...

Ministro delle Finanze. Si potrebbero fissare per lunedì prossimo.

Presidente. Se non vi è opposizione le interpellanze del signor Senatore De Monte avranno luogo nella seduta di lunedì prossimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non rientrerò nella discussione, nè impunterò il Senato con un lungo discorso che sarebbe affatto inutile dopo le savie osservazioni svolte con tanta efficacia dall'onorevole Senatore Farina e dal mio collega il Ministro delle finanze.

Debbo però rivolgere una preghiera all'onorevole Senatore Vigliani, ed è di non voler introdurre nè proporre nessuno emendamento a questa legge che vivamente desidero sia attuata. Se il Senato vi facesse qualche modificazione essa correrebbe grave rischio di non poter essere più votata nell'altro ramo del Parlamento. È urgente che questa legge venga applicata, perocchè nella città di Napoli la Camera di commercio è stata sciolta, nè può essere riorganizzata, e da tutte le parti d'Italia vengono istanze al Ministero perchè essa sia attuata.

Prattanto per tranquillare l'onorevole Senatore Vigliani, per dissipare i sospetti che possa avere sulla portata dell'articolo su cui ha parlato ieri, non ho alcuna difficoltà a dichiarargli esplicitamente, che io intendo limitare questa legge ai docks e magazzini generali, di sviluppare chiaramente questo concetto nei regolamenti che saranno sottoposti alla sanzione reale; ed anzi prendo impegno davanti al Senato di presentare la legge sui docks e i magazzini generali nella quale questi principii saranno chiaramente stabiliti.

Dopo queste dichiarazioni, io confido nella cortesia dell'onorevole Senatore Vigliani che vorrà votare questo progetto di legge.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Debbo anzi tutto render grazie agli onorevoli signori Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ed al Relatore dell'ufficio centrale delle dichiarazioni che si sono compiaciuti di fare onde dilucidare il senso dell'art. 3 del progetto sul quale ho creduto di presentare al Senato alcune osservazioni.

Da quelle dichiarazioni il Senato ha inteso che viene chiaramente stabilito che l'applicazione dell'arti-

colo 3 rimarrebbe limitata ai pubblici incanti di merci che avrebbero luogo in stabilimenti pubblici, di docks e di altri magazzini generali di merci non ancora adognate.

Questa dichiarazione ha una grande importanza e dillega certamente la massima parte e dirò anzi interamente i timori degli inconvenienti che sono venuto accennando al Senato.

Non posso però dispensarmi dall'osservare all'onorevole Senatore Farina, come avendo egli ammesso che l'art. 3, non dovesse avere tutta quella estensione che i suoi termini indicherebbero, volesse però far meraviglia circa i timori che io manifestava, mentre egli col suo vivo acume non potrà certamente disconoscere che se l'art. 3 fosse preso precisamente nei termini illimitati in cui è concepito, non potrebbe ammettere quella limitazione che è stata consentita dal Ministero e dallo ufficio centrale, ma dovrebbe per la naturale correlazione delle sue parole applicarsi a tutti gli incanti volontari di merci; la qual cosa ove si facesse, lo stesso relatore dell'ufficio ben riconoscerà quanto sarebbe assurda ed anormale.

Le questioni che io accennava erano propriamente tre; l'una riguardava i luoghi degli incanti volontari; l'altra la riduzione della tassa; la terza la forma degli incanti.

Quanto ai luoghi io non ho nessuna difficoltà di aderire con piacere alla proposta dell'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio, che cioè venga chiaramente detto nel regolamento, che il Governo dovrà pubblicare, quali siano i luoghi in cui riceverà applicazione la disposizione dell'art. 3, e che tali luoghi siano quelli che egli mi pare abbia dichiarati con una formola abbastanza precisa. Siccome poi si potrebbe in qualche modo assicurare che gli incanti volontari che ivi si farebbero non avrebbero luogo ove non fossero favoriti da leggi speciali, così inclino a credere che si possa agevolare anche l'effettuazione e l'andamento di questa nuova istituzione con una concessione sopra la tassa di registro.

Non disconoscerò che la riduzione che si farebbe è alquanto forte, poichè dal 2, si discenderebbe al 1½ per 0/0 e si darebbe poi un altro mezzo per cento alla Camera di commercio. Questa concessione fatta sopra una legge la quale ha sgraziatamente eccitati molti clamori non sarà certamente da me oppugnata; solamente mi permetterò di interessare la Lontà del signor Ministro delle finanze affinchè, ove gli avvenga (e credo che gli dovrà accadere) di rivedere in qualche parte quella legge, voglia avere presente la condizione delle persone amministrare e anche dei falliti, per vedere se, poichè facciamo una concessione così lata ai negozianti per la vendita volontaria di merci nei luoghi che abbiamo indicati, non sia pure il caso di avere riguardo ai minori, i quali sono costretti a vendere i loro mobili in forza della legge o per ragioni di tutela e tuttavia pagano all'erario la tassa di registro del 2 p. 0/0; e

anche ai creditori nei fallimenti, poichè essi, che certamente non cercano di lucrare, ma disputano per soffrire il minor danno, non abbiano a pagare neppure la tassa del 2 p. 0/0.

Questo io domando alla bontà del signor Ministro delle finanze, nel caso, che io credo probabile, che si debba portare qualche modificazione o spiegazione alla legge sul registro.

Accetto, del resto, come dissi, quanto ai luoghi, la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio, e mi permetto di pregarlo ancora ad aver presente la terza quistione che riguarda la forma.

Egli non si è spiegato a questo riguardo, ma penso che riflettendo alla convenienza, che la forma degli incanti di cui si tratta sia regolata in modo da ovviare le frodi e gli abusi che in altri tempi si erano introdotti e che possono facilmente riprodursi, si convincerà egli pure della necessità, che la forma attualmente stabilita, l'intervento cioè di un pubblico ufficiale in questi incanti debba non essere trasandata.

Io accennava ieri al Senato come si possa muovere grave dubbio, che la forma attualmente stabilita dalle nostre leggi possa essere mutata con semplici regolamenti, e questo dubbio io lo trovo ancora gravissimo; ma siccome si mette avanti la considerazione, pur troppo assai frequente, che una variazione portata a questo articolo menerebbe forse troppo in lungo il corso della legge e potrebbe anche in questa sessione comprometterne l'approvazione, io non insisterò perchè vi si introduca alcuna variazione, ma farò calda preghiera all'onorevole Ministro dell'agricoltura, industria e commercio di volere nel regolamento mantenere, come si è fatto nella legge del 1848, le forme stabilite dalle leggi vigenti, almeno in quanto esigono l'intervento di un pubblico ufficiale il quale garantisca l'esattezza e la regolarità degli incanti.

Non chiuderò queste osservazioni senza rilevarne una che è stata fatta ieri dal Relatore dell'ufficio centrale e che potrebbe avere fuori di questo recinto una qualche importanza.

Supponeva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che le vendite ai pubblici incanti che si fanno dai Consoli in alcune località dello Stato non vadano soggette a diritto in pro dell'erario.

Io credo che in questo l'onorevole Farina abbia preso abbaglio, poichè quando meglio si informasse, egli riconoscerebbe che le vendite ai pubblici incanti che si fanno nei consolati non sono molto frequenti poichè limitate dalle convenzioni consolari, ed in uso soltanto per la vendita degli effetti mobili che cadono nelle eredità degli stranieri che muoiono nei Regi Stati.

Quanto poi ai diritti è bensì accaduto che qualche console ha preteso di non pagare; ed ebbi io stesso nell'esercizio delle mie funzioni occasione di intervenire in una pratica in cui un Console metteva avanti questa pretesa; ma dietro spiegazioni intervenute tra i

Governi interessati, si è riconosciuto che i Consoli sono unicamente dispensati dal domandare alcuna autorizzazione per procedere all'incanto, ma che debbono nel resto uniformarsi alle leggi. I loro alloggi, le loro case non godono altro privilegio che quello di un rappresentante commerciale di una estera potenza, e quindi quanto alla forma degli atti e quanto ai diritti, i Consoli debbono uniformarsi a ciò che si pratica dagli altri uffiziali.

Ho voluto, ripeto, fare questa osservazione perchè una opinione manifestata in questo recinto da persone ragguardevoli come l'onorevole Farina non possa avere per effetto, fuori del Senato, di sollevare questioni che non avrebbero certamente ragione di essere.

Senatore **Farina**. Le parole dell'onorevole proopinante mi fanno avvertito come nel rispondere ieri alle sue osservazioni io avessi trascurato di rispondere ad una di esse cioè all'ultima.

Debbo dichiarare che questa omissione fu prodotta dall'aver io temuto di avere frainteso l'osservazione che il proponente metteva innanzi. Tale osservazione si riferisce al dire che i modi della subastazione relativi a questi incanti volontari debbono essere determinati per legge.

Ma da parte del cielo! noi troviamo nell'alinea penultima dell'art. 3 queste precise parole:

« Le norme per queste vendite saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con Regio Decreto. »

La legge adunque provvede a queste norme e domanda la fissazione delle medesime al regolamento sancito per Decreto Reale.

Ora che cosa intende di dire l'onorevole proopinante? Che il Parlamento non abbia la facoltà di daro questa delegazione? Se questa è la sua tesi, essa fa nascere in me una gran meraviglia.

Rammerò all'onorevole proopinante che in Inghilterra queste norme (e l'Inghilterra è abbastanza sperimentata nel regime parlamentare), queste norme sono determinate con semplice regolamento emanato dalla Corte del cancelliere dello scacchiere.

In Francia colla legge 17 settembre 1852 le stesse sono pure demandate al regolamento.

Infine io non posso non fare la più alta meraviglia, quando sento muovere queste difficoltà presso di noi che due volte durante l'esercizio del sistema costituzionale, abbiamo delegato nel modo più ampio tutti i poteri legislativi al Governo del Re.

Per conseguenza confesso che a queste osservazioni non ho risposto perchè avevo creduto di non averle intese. Se poi invece converte le sue obiezioni di ieri in una semplice raccomandazione, allora io non avrei più nulla ad osservare, perchè delle raccomandazioni spetta al Ministero il tener conto quando le trova ragionevoli.

In questo caso però non credo di dovermi astenere dal fare una raccomandazione totalmente opposta al

Ministero per la natura delle cose delle quali si tratta, non potendo ammettere che la legge colla quale si autorizza la vendita nei porti-franchi, così detta a *martello*, sia nelle formalità eguale alla legge del 1830.

Mi perdoni l'onorevole preopinante: ponga a confronto fra loro le due leggi e vedrà che in questa vi sono molto minori formalità, e sarebbe stato irragionevole che in una legge fatta appositamente per semplificare tutte le forme e per accelerare l'operazione della vendita, sottrarsi alle stalle, e ad altre spese, si abbiano ad esigere quelle stesse formalità, che si richieggono quando le vendite sono giudiziari.

Senza pertanto anticipare sugli studi che farà a questo riguardo il Ministero, quando pubblicherà il regolamento, io non mi associo per nulla alla raccomandazione dell'onorevole preopinante, dichiaro anzi espressamente di combatterla per trovarla fuori di proposito, e non applicabile alla materia della quale si tratta.

Premesse queste considerazioni non credo opportuno di trattenere più lungamente il Senato non essendovi veruna formale proposta.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Debbo dichiarare che veramente sono poco fortunato in questa discussione per la parte che riguarda l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, perchè non riesco assolutamente a farmi intendere e perchè quando il mio concetto fosse spiegato in base, non credo che possa sollevare nell'animo del Relatore sì alta meraviglia.

È verissimo che il 3 alinea dell'articolo terzo stabilisce che il Governo con decreto reale fisserà le norme da osservarsi: ma, io faceva osservare, che ivi trovansi quelle che riguardano le forme degli incanti, e che queste forme sono regolate attualmente dal nostro diritto civile.

Io credo che l'onorevole Senatore Farina ammetterà che almeno da noi al Codice civile non si può derogare senza una legge.

La legge del 1830 che tratta pure di questo argomento e che è anteriore al Codice, stabiliva già queste forme e senza alcuna distinzione le vendite agli incanti o sieno volontarie o sieno forzate, sono sottoposte alle formalità della procedura.

La legge del 1848 quando introduceva appunto il primo saggio di questa maniera d'incanti volontari, non faceva ciò che crede il Senatore Farina, vale a dire non abbandonava le forme degli incanti.

Si compiaccia di percorrere l'articolo 2 della legge del 1848, fatta al tempo dei pieni poteri, e vedrà che là è fatta riserva precisamente di un intervento di un notaio, di un pubblico ufficiale, e nel rimanente poi si rimetteva alla Camera di commercio, perchè si dessero provvedimenti all'oggetto di stabilire norme intorno a quegli incanti.

Per la parte legislativa, che riguarda le forme del contratto, era riservata la legge in vigore.

Ivi si diceva: « Gli incanti avranno luogo alla presenza di un notaio nelle forme prescritte dalle leggi vigenti, e nel locale, che verrà designato dalla Camera di commercio ».

Non credo quindi aver detto cosa che possa far nascere tanta meraviglia, quando ho sostenuto, che le forme del contratto erano regolate appo noi dal diritto civile, nè può essere con un regolamento che possano a rigor de' termini mutarsi.

Perciò io raccomandava al Ministro d'agricoltura, industria e commercio di voler seguire l'esempio del 1848 nel suo regolamento, e mantenere per lo meno l'intervento del pubblico ufficiale; locchè facendo egli non oltrepasserebbe il confine dei termini che sono prefissi alle materie regolamentari.

Mi permetterà poi l'onorevole Farina di dirgli, che poco calza l'esempio dell'Inghilterra, dove l'atto pubblico non è richiesto per nessun atto della vita civile.

Non vi ha nessun paese al mondo che abbia abbandonato più completamente la materia della forma degli atti civili quanto l'Inghilterra, per quel suo sistema di larghissima libertà, che non si può concedere, che a quella nazione, perchè gli elementi inglesi non si verificano in altra società, e questo sistema di compiuta libertà non si riprodurrebbe in altro paese, io credo, senza gravissimi inconvenienti.

Appo noi poi, che viviamo in un sistema del tutto contrario, converrebbe capovolgere la legislazione.

Ben dice l'onorevole Farina che noi possiamo concedere questo potere al Governo, giacchè l'abbiamo concesso in altre occasioni.

Io non sono partigiano dei pieni poteri, ma la risposta è facile alla sua obbiezione.

Se vogliamo dare al Governo il potere legislativo per quest'oggetto, che a me pare non ne valga la pena, io dirò che il Parlamento, poichè lo fece in altra circostanza, lo potrebbe anche fare in oggi: io non lo voterei; ma quando si tratta di lasciare al Governo facoltà di fare un regolamento, io credo, che abbiasi ad avvertire, che in un regolamento non potrebbe il Governo fare ciò che può il potere legislativo.

Voglio sperare, che alle dichiarazioni già fatte, il Ministro aggiungerà anche qualche spiegazione circa le sue intenzioni intorno alle forme da osservarsi per questi incanti volontari.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore **Vigliani** si è rivolto a me acciò nell'esame delle obbiezioni, che possono essere sollevate in occasione della legge di registro, avessi avanti agli occhi la questione se non convenga, come si è fatto per le vendite agli incanti volontari nei grandi depositi per opera delle Camere di commercio e di quegli altri pubblici stabilimenti che venissero autorizzati, se non convenga, dico, pure estendere una simile largizione, com'egli la chiamava, alle vendite forzate dei minori, dei falliti e via discorrendo.

Debbo premettere che credo, essere mio dovere il non lasciar esaurire le leggi, specialmente d'imposte, e recentemente votate.

È evidente, che una nuova legge d'imposta ferisce dapprima molte abitudini, è incomoda, perchè è sempre incomodo il pagare; ed io non credo, almeno per parte del Ministero delle finanze, sia opera prudente il convenire così di leggieri, che questa legge sia cattiva, e debba emendarsi.

Può benissimo accadere che una data legge d'imposta fatta con dati principii porti seco per conseguenza inevitabile l'emendazione d'altre parti della legislazione, e così io non mi maraviglierei, che le leggi di registro e bollo, testè votate dal Parlamento debbano trarre seco la variazione, per esempio, del Codice di procedura in alcune parti del Regno.

Mi permetterà nondimeno l'onorevole Senatore Vigliani ch'io, almeno sino ad assoluta dimostrazione in contrario, persista nell'opinione che le leggi di registro, e bollo sono buone, non hanno tutti quei difetti che si vanno loro quà e là rimproverando.

Debbo tuttavia spiegare come non ostante questa mia opinione, sebene da Relatore della Commissione della Camera dei Deputati su questa legge, io sia divenuto Ministro di finanze, fosse mio pensiero che convenisse adottare un temperamento come quello proposto nell'articolo 3.

Osservo anzitutto che vi è sicuramente un'alta ragione che direi politica, sociale, economica, che le imposte debbano per quanto è possibile abbassarsi, quando dall'abbassamento delle medesime si possa cavare un frutto maggiore. Per conseguenza se non fosse dimostrato che dall'abbassamento della tassa per la vendita volontaria delle merci, ne dovesse venire un maggior frutto per la finanza, dico la verità non mi sentirei disposto ad entrare nella via che egli ha accennato.

Invece qui qual'è il caso che si è voluto contemplare?

Coloro fra voi, o Signori, che hanno visto piazze commerciali importanti, avranno osservato quel fatto meraviglioso di tanti bastimenti che arrivano ad ogni momento, come per esempio a Londra.

Questi bastimenti son carichi d'un'enorme quantità di svariatissime merci le quali non si scaricano neppure, ma solo si danno di esse piccolissimi, direi quasi, microscopici esemplari, mercè i quali si fanno poi le vendite senza tanti apparati, alla buona, senza estinzione di caudale vergini e senza tutte quelle altre condizioni che da noi si richiedono nei pubblici incanti: la vendita si opera colla sola formalità d'un colpo dato con un martello di legno. Sulla semplice presentazione dei campioni si negoziano carichi intieri di navi del valore di milioni di lire; e ciò con un'alzata di dito; si sa che cosa vale quest'alzata di dito, è stabilito l'aumento che essa significa, sicchè in pochi minuti si vende per milioni di franchi.

Che cosa invece succede presso noi? Osserviamo Ge-

nova a cagion d'esempio, che certamente è un emporio considerevole; v'arriva una nave con un carico: ivi non esiste alcuna delle grandiose istituzioni, che ho accennate; se il capitano vuol vendere la sua merce è costretto di indirizzarsi ai sensali della piazza; i sensali girano quà e là, si indirizzano ai negozianti di quel dato genere, glielo offrono, si intavolano lunghe trattative, si perde un tempo immenso e per giunta si deve pagare un diritto di sensaria assai elevato, tutto ciò fa nascere un generale desiderio che un metodo simile a quello praticato dagli altri Stati sia introdotto fra noi; così si guadagnerebbe tempo e s'introdurrebbe più facilmente nelle transazioni commerciali lindezza e buona fede che sono le leve più potenti dell'ingrandimento delle medesime.

Ora qual'è l'ostacolo che si oppone a ciò? È l'elevatezza dei diritti che la legge faccia pesare sulle merci vendute agli incanti volontari.

La legge li ha ora ridotti dal 2 p. 0/0, che col decimo di guerra e altre cose giungeva quasi al 3 p. 0/0, al 1/2 p. 0/0.

Mi si dirà: se la legge invece del 1/2 p. 0/0 mettesse il 2 p. 0/0, le finanze verrebbero a riscuotere di più. Ciò è vero, ma è vero altresì che i negozianti non troverebbero più vantaggio a profittare di questo mezzo di vendita, e allora invece di riscuotere un'imposta elevata si finirebbe per non riscuotere più nulla.

Quindi è che anche come Ministro di finanze io sono rimasto nella stessa opinione in cui ero quando era Relatore di questa legge alla Camera dei deputati. Allora io partiva dal punto di vista del vantaggio del commercio, ora come Ministro delle finanze ci ho trovato un perfetto tornaconto, io ho fatto questo ragionamento: attualmente per questi oggetti non si riscuote nulla; qualora la tassa sia sufficientemente bassa, non ecceda quella che chiederebbe un agente di cambio, egli è certo che si darà la preferenza a questo mezzo, quindi per poco che si pigli, si piglierà molto imperocchè anche il poco è più che nulla.

Io poi sono intieramente convinto che se un metodo come questo arriverà a farsi strada specialmente nei nostri porti, la tassa darà un prodotto che non sarà tanto piccolo, oltre a che servirà a correggere una quantità di abusi ed a migliorare molto il nostro commercio.

La tassa del mezzo per cento è quella che è precisamente imposta sia in Inghilterra, sia in Francia per conseguenza abbiamo già l'esperienza che c'insegna che essa mentre giova alle finanze, non è però tale da arrestare questo movimento commerciale.

Io credo quindi che al Senato non dispiacerà di accogliere l'articolo 3.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non ho che una semplice spiegazione a dare al Senatore Vigliani.

Se mi fu grato di aderire alla sua prima proposta, mi duole di non poter aderire alla seconda, perchè non crederei tornasse utile il mantenere tutte quelle forma-

lità alle quali accennava l'onorevole Senatore Vigliani. Egli vorrebbe, se non erro, che si conservassero nella legge attuale tutte quelle formalità che erano prescritte nella legge del 1848.

Ma il commercio allora non aveva preso lo sviluppo che vediamo al giorno d'oggi. La legge attuale ha, come ha detto poch'anzi il mio collega delle finanze, per iscopo principale di favorire queste transazioni.

Faccio pure osservare all'onorevole Senatore Vigliani, che nelle province meridionali queste formalità non erano in uso.

La Francia medesima, con la legge del 1858, è entrata pienamente in questa via. Io non so se l'onorevole Senatore Vigliani abbia presente la legge sui magazzini generali e sui *Warrants* secondo le ultime modificazioni introdotte in Francia, e la discussione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati. La detta legge all'articolo 8 dice: *De faire procéder à la vente aux enchères sans aucune formalité.*

Come ho detto all'onorevole Senatore Vigliani intendo di presentare un'analoga legge sui magazzini generali dove sono certamente sanciti molti principii favorevoli alla libertà de' traffichi in Italia.

Lo farei, se lo desidera, anche prima che la sessione sia chiusa, perchè la detta legge è preparata. Non l'ho presentata ancora perchè temo, che non sarebbe discussa, ma sarei molto lieto, che potesse esserlo.

Allora l'onorevole Senatore Vigliani potrebbe ripigliare la discussione, e con tutta la sua eloquenza indurre il Senato ad accettare le sue considerazioni, le quali io ed il mio collega il Ministro delle finanze combatteremo, poichè francamente dichiaro, che desideriamo facilitare le transazioni commerciali; e ciò sarebbe molto malagevole se volessimo mantenere intatte tutte queste formalità.

Prometto però al Senatore Vigliani di fare nel regolamento quelle dichiarazioni che sono atte a mantenere quelle formalità che sono iscritte nella legge del 1848.

Senatore Gallina. Le spiegazioni dateci dai Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio sui nuovi eccitamenti dell'onorevole Senatore Vigliani hanno portata la questione sopra un terreno affatto nuovo.

Le osservazioni del Senatore Vigliani riguardano la forma; esso accennò ai dubbi, agli inconvenienti che possono nascere nell'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 3, tal quale è concepito, ed al bisogno di avere schiarimenti per essere consentanei al vero principio che finora ci ha guidati, che, cioè, le leggi formali determinate dal Codice non soffrono innovazioni se non per determinate cause e con speciali disposizioni legislative.

Non v'ha nessuno il quale abbia qualche pratica delle cose giudiziarie, che abbia atteso per qualche tempo all'esecuzione delle leggi negli uffizi pubblici, che non divida l'opinione espressa dall'onorevole Senatore Vigliani; le sue osservazioni sono così giuste, così assen-

nate che non ostante le difficoltà del momento, le circostanze affatto speciali in cui versiamo, il Ministero tuttavia sentì il bisogno di dichiarare come restringesse le vendite per gli incanti di cui è cenno nell'art. 3 a certi determinati luoghi, che lo stesso articolo designava in termini così generali che nell'esecuzione della legge medesima avrebbero generato inconvenienti gravi.

Io vedo la difficoltà di rimandare alla Camera dei deputati questa legge, che già da noi approvata, ci ritorna con nuove modificazioni. Certamente merita considerazione questa circostanza. E sebbene non vi sia dubbio che la legge tal qual è, onde possa venir regolarmente attuata richieda emendamenti formali e precisi, tuttavia, credo, che le dichiarazioni del Ministero possano bastare per illuminare i funzionari cui è demandata la sua esecuzione.

Dissi che la questione aveva cambiato di natura, in quanto che le osservazioni dei Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio hanno portata la questione sulla sostanza della cosa, non sulla specialità dell'articolo in discussione.

Le considerazioni del Ministro delle finanze in linea di fatto sono talmente argute e sottili, e dirò anche un po' nuove, che mi hanno spinto a domandare la parola sopra questo argomento.

L'onorevole Ministro delle finanze a questo riguardo citò il sistema legislativo inglese; già l'onorevole Senatore Vigliani aveva detto in massima che tal sistema, in questa parte, non vuol esser citato, perchè gli elementi sono affatto distinti e non possono assimilarsi coi nostri, e che perciò noi non potremo ammetterlo per qualche tempo: ed una prova l'abbiamo in quanto disse testè l'onorevole Ministro delle finanze accennando con molta chiarezza come si eseguiscono le vendite ed i trapassi di valori considerevoli e molte volte immensi, nei docks e nei porti medesimi senza formalità e con un sol cenno.

Sì, Signori, quando lo Stato d'Italia avrà un commercio così esteso come l'Inghilterra

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Gallina... quando la marineria italiana lotterà colla marineria inglese in tutte le parti del globo per esportare i suoi prodotti o per trasportarli da un luogo ad un altro, allora potremo adottare tutte queste semplificazioni, le quali se giovano al commercio, nucono però all'erario.

Ma perchè queste vendite dei valori immensi si fanno in Inghilterra così facilmente ed in così breve spazio di tempo?

È facile il dimostrarlo.

Il Ministro delle finanze o chi per esso faccia in modo che si trasporti a Genova, od a Livorno, od a Napoli, od a Palermo la *Lombard-Street* di Londra dove cento milioni di lire effettive in buone sterline si trovano in poche ore ed in moneta sonante, ed allora certamente questo modo semplice di trasmissione della proprietà mobile si potrà adottare anche sui nostri mercati; ma finchè

i nostri capitali invece di avere il 2 per 0,10 di sconto alla Banca ed il 3 per 0,10 d'interesse ordinario, hanno il 6 ed il 7, non è conveniente l'introdurlo; giacchè resterebbero sempre senza effetto, e quanto meno se qualche scopo od effetto si potesse ottenere, non sarebbe mai quello che ora vi proponete.

Che cosa accade a Genova?

Dico a Genova, perchè i capitali genovesi tengono nel Mediterraneo il primo luogo, perchè Livorno ha moltissimi capitali genovesi, così pure Trieste, e non mancano a Marsiglia case che appartengono a commercianti genovesi.

Che cosa dunque accade a Genova quando giungono due o tre bastimenti ad un tempo carichi di caffè o di zucchero, e che i prezzi sono bassi per la difficoltà o la scarsità dei compratori?

Porre questa merce allo incanto non conviene, poichè i prezzi rischierebbero di farsi ancor più vili, mentre essendo pochi i compratori è più facile l'intendersi fra di loro.

I negozianti ricchi, o che sono abbastanza appoggiati per trovar capitali quando non li hanno in cassa, comprano allora queste merci a quel prezzo conveniente che loro lascia un largo lucro sperabile, se non immediato, certo non lontano.

Si è per questo che in Genova i contratti si fanno più frequentemente e più facilmente, e che havvi maggior concorrenza, epperò anche migliori prezzi. Ma lasciamo correre per ora queste osservazioni che possono esser utilissime quando si tratterà della sostanza o del modo di modificare la legge.

Attenendoci al nostro sistema; proponete profonde modificazioni nella legislazione per agevolare le operazioni commerciali, ed io volentieri mi vi associerò, perchè l'Italia adesso ha parecchi porti, la produzione cresce: e così del pari la consumazione, aumentando i bisogni. In allora noi avremo un movimento commerciale di qualche considerazione. Ed il genio Italiano saprà farsi strada in tutti i porti del mondo. Ed il genio Genovese che già fin d'ora spiega la sua bandiera in quasi tutti i porti dell'America meridionale, che popola si può dire il Rio della Plata, saprà accrescere la sua potenza, così avverrà pure della bandiera Toscana, o dirò meglio della Italiana che tutte le raccoglie.

Proponete dunque e troverete il Senato pronto e disposto ad abbracciare un sistema migliore, ma finchè non vengono regolarmente modificate le leggi attuali, voi troverete il Senato intento a conservarle in vigore.

Quindi senza più dilungarmi sopra questo argomento, spero che il Ministero penserà a rimediarvi nel regolamento a farsi, e che procurerà che esso riesca legale per quanto possibile; e il Senato, io penso, non porrà incaglio alla approvazione di questa legge.

Voci. Ai voti.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore **Farina**, *Relatore.* Dacchè le conclusioni dell'onorevole preopinante sono nel senso di approvare

la legge, resta inutile che io soggiunga, che quantunque non siamo in Inghilterra, tuttavia ogni qual volta vi sia un certo movimento degli affari, sono rari, anzi rarissimi i carichi provenienti dall'estero, che non siano già stati venduti le due o tre volte. Ciò posto prima di giungere in porto, se non si tiene tenue il diritto vuol dire che invece di avere questo vantaggio lo Stato, lo avranno i commissionari, i raccomandalari ed i sensali. Quindi quel guadagno che adesso il negoziante dà allo Stato, andrà invece nelle saccoccie dei particolari: del resto credo superfluo aggiungere altre osservazioni.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Intendo solamente dare una spiegazione per la quale io credo che si può venire ad un accomodamento, se il Senato crede.

Voci. Parli, Parli.

Senatore **Vigliani.** Sono lieto che il signor Ministro d'agricoltura industria e commercio abbia così gentilmente dichiarato che troverebbe modo di combinare l'interesse del commercio col rispetto che si deve alla legalità degli atti nel regolare la forma degli atti medesimi per gli incanti, del quale regolamento il Governo sarebbe incaricato; sono altresì lieto che le mie osservazioni intorno a questo punto abbiano anche trovato un valido appoggio nella profonda dottrina e lunga esperienza dell'onorevole Senatore Gallina, avendo egli con quell'autorità che gli è propria dimostrato come il Senato non potrebbe dipartirsi da quella legalità che riguarda le forme degli atti.

L'ostacolo dunque sta nel vedere di votare questa legge o nello stesso tempo salvare il principio della legalità.

L'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio accennava come egli in altra legge sopra lo stabilimento dei docks che vorrebbe fra breve proporre al Parlamento intende di inserirvi precisamente una disposizione la quale riguarda questo argomento. Egli ciò facendo seguirebbe precisamente l'esempio che ho citato della legislazione francese.

Dal brano di cui ha dato lettura della legge sui docks risulta che la Francia ha ritenuto che era dovere del potere legislativo di regolare le forme di questi contratti, e che si potevano dispensare gli incanti volontari nei docks da tutte quelle formalità che il legislatore ha stabilito.

Il signor Ministro si propone di fare altrettanto nella legge che egli ha divisato di presentare al Parlamento.

Ora se nel formare il regolamento riservato dall'articolo terzo il Ministro vorrà adottare disposizioni le quali non ledano la legislazione quale è costituita, e modificarla quindi in una legge prossima che presenterebbe, io credo che non ne potrebbe derivare al commercio alcun detrimento.

Mi accorderete, o Signori, che il movimento com-

merciale di Londra che veniva così bene descritto dall'onorevole Ministro delle finanze non si riprodurrà così facilmente in nessuno dei nostri porti.

Il commercio che noi chiamiamo grande nelle nostre piazze principali sarebbe un commercio piccolo a Londra, cosicchè quelle operazioni che si fanno tra i grandi negozianti a Londra nel modo semplicissimo accennato dal signor Ministro delle finanze, non avranno luogo da noi se non fra lungo tempo, e quando il nostro commercio avrà potuto ottenere uno sviluppo che tutti noi auguriamo, ma che credo nessuno di noi potrà vivere abbastanza per vedere.

Credo quindi che il breve intervallo di tempo che sarebbe per passare tra la legge presente, tra la pubblicazione del regolamento e l'approvazione di un'altra legge potrebbe recar pregiudizio, quando nel regolamento non si mantengano tutte le formalità, perchè non mi sono dichiarato partigiano di tutte; anzi trattandosi di fare una nuova legge io sarò sicuramente tra quelli che caldeggeranno un sistema di maggiore libertà.

Ciò che ho sostenuto è il rispetto alle leggi che abbiamo; rispetto al principio di non derogare loro con un regolamento. Ma quando nella via regolare si proponga di derogare ad alcuna di esse, quando si vogliono introdurre forme semplici dove la natura dei negozi lo esiga, non io sarò certamente oppositore. Converrebbe quindi per ora mantenere ciò che è veramente sostanziale delle forme attuali, non quelle formalità che sono scomode e che potrebbero nuocere alle transazioni. E per esempio l'intervento di un ufficiale della Camera di commercio, il quale in questa parte abbia qualità pubblica, basterà per garantire la sincerità di questi contratti, basterà per evitare una quantità di liti circa il modo con cui i contratti saranno avvenuti, circa tutti i loro accidenti, circa tutto ciò che può dare e darebbe facile occasione alle liti. Ecco ciò che io mi limito a domandare all'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio, e voglio sperare che sarà abbastanza condiscendente per entrare in questa via che porge a noi il mezzo di rispettare la legge e ad un tempo di ottenere quella maggiore semplicità e quel maggiore vantaggio che si desidera nella istituzione che si vuole introdurre.

Senatore Farina. Se si dovesse accettare la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani tanto varrebbe non votare questo articolo di legge, perchè resterebbe una lettera morta fino a tanto che non venisse l'altra legge sui magazzini generali colla quale soltanto, secondo la sua maniera di vedere (che non sarà divisa, spero, dal Senato) si potrebbe toccare alle vigenti leggi che aveassero attinenza ai codici: eppure di queste leggi colle quali si rimette espressamente ad apposito regolamento di modificare disposizioni di legge ne avremo fatto mille....

Senatore Vigliani. Parlo di regolamenti.

Senatore Farina... senza mai credere che il potere

legislativo non possa variare qualunque parte della legislazione vigente.

Senatore Vigliani. Può variare.

Senatore Farina. Ma dunque se può variare lo può anche delegando questa sua facoltà di precisare il modo di variazione al potere esecutivo, che è precisamente quello che si fa adesso.

Ripeto, o si vuol fare qualche cosa di utile, ed è necessario fare una disposizione completa, affinchè si possa attivare: o non si vuol far niente, e allora è inutile di volare la disposizione di legge. Per conseguenza credo che si debba assolutamente respingere questa distinzione, la quale non è punto fondata su nessun principio; perchè è vero che non si può derogare alla legge se non per legge; ma quando la legge dice, io delego il modo di determinare questa derogazione al potere esecutivo, è sempre per legge che si deroga. Per conseguenza non posso menomamente accettare la distinzione e i limiti dell'onorevole Senatore Vigliani che non farebbero in fine dei conti che paralizzare completamente per lungo tempo questa disposizione, la quale tuttavia può produrre utili effetti; giacchè se l'Inghilterra ha circa 8 milioni di tonnellate di portata dei suoi bastimenti che fanno il suo commercio, noi ne abbiamo più di un milione e parecchie centinaia, e quindi per un settimo circa profitteremo di questo vantaggio del quale l'Inghilterra per la estensione del suo commercio profitta sette volte più.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

Senatore Cadorna. Non intendo sollevare questioni sulla utilità di ammettere le disposizioni che si contengono nell'art. 3, in quanto che facilitano le operazioni della vendita. Sono propenso agli abbassamenti di tariffe, e a tutt'occhè che rende facili le transazioni commerciali; conseguentemente per ciò che riguarda l'intrinseco di queste disposizioni io le accetto. Parmi però grave la difficoltà che è stata sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani relativa a che un semplice regolamento possa derogare a disposizioni legislative e possa sancirne delle nuove. Io non vorrei che si stabilisse, votando questo articolo, una massima la quale, applicata ad altri casi, potrebbe avere delle funeste conseguenze.

Molte volte accade che in una legge si alluda ad un regolamento a farsi dal potere esecutivo.

Ora le materie che naturalmente spettano ad un regolamento son quelle che si attengono alla esecuzione della legge, e se non vi è una delegazione del potere legislativo, il regolamento, quantunque si faccia ad esso richiamo in una legge, non può dare alcuna disposizione la quale di sua natura sia legislativa e deroghi ad una disposizione legislativa. Quando una legge dice semplicemente che si farà un regolamento, senza indicare chiaramente che in questo regolamento possa il potere esecutivo dare anche delle disposizioni legislative, non è possibile l'interpretare questa semplice indicazione come

un'autorizzazione data al potere esecutivo di disporre anche in materia legislativa.

È bensì mia opinione che possa il Parlamento delegare al potere esecutivo di dare con regolamento delle disposizioni le quali eccedano anche le facoltà naturalmente spettanti al potere esecutivo, ma ciò deve essere chiaramente espresso, acciocchè non avvenga che ogniqualvolta si dica semplicemente che si farà un regolamento, si possa credere delegata la potestà legislativa al potere esecutivo. Su di ciò non trovo abbastanza esplicito l'articolo terzo. Egli è perciò che insisto perchè venga introdotta qualche parola nella legge la quale spieghi...

Molte voci. No, no, no.

Senatore Cadorna. Sento che molti Senatori non sono del mio parere: me ne duole; ma dico e sostengo la mia opinione, perchè ho il diritto di dirla. Dico dunque, e ripeto, che ad evitare il gravissimo inconveniente che ho indicato, e ad escludere ogni dubbio, mi parrebbe conveniente d'introdurre qualche disposizione la quale indicasse chiaramente che al potere esecutivo è data quella autorità della quale per semplice interpretazione delle generali parole dell'art. 3 si vorrebbe che fosse investito.

Nel resto sono, come dissi, consenziente alla sostanza dell'art. 3.

Presidente. Propone un emendamento?

Senatore Cadorna. Ho sostenuto unicamente l'opinione del Senatore Vigliani, ed udrò la risposta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'ufficio centrale concorre teoricamente nelle osservazioni molto sensate dell'onorevole preopinante; ma io credo che egli non le avrebbe forse nemmeno fatte se avesse avuto presente il tenore dell'articolo 3 del quale si ragiona; poichè egli vi avrebbe trovato appunto le dichiarazioni espresse che giustamente crede necessarie, onde non abbia a ritenersi come massima costante che ogni qual volta la legge si riferisce al regolamento da farsi dal potere esecutivo, sia in facoltà di quest'ultimo di emettere disposizioni che di loro natura devono essere fatte per legge. Ed in vero nel secondo alinea di esso articolo è detto che le norme per le vendite di cui trattasi saranno determinate con regolamento approvato con decreto reale sulla proposta della Camere di Commercio.

L'onorevole preopinante diceva egli stesso che spetta di diritto al potere esecutivo di fare i regolamenti per l'esecuzione della legge, senza che sia necessaria alcuna delegazione del potere legislativo. E tale è difatti la espressa disposizione dello Statuto.

Adunque quando nella legge si dice che le norme per le vendite in discorso saranno stabilite dal potere esecutivo per mezzo di un regolamento, evidentemente si è voluto conferire un potere che non avrebbe avuto senza questa delegazione; conseguentemente si è rico-

nosciuto che di regola al potere legislativo e non al potere esecutivo spettava di stabilire le dette norme.

Io credo pertanto che mediante queste spiegazioni l'onorevole preopinante non troverà difficoltà di votare egli pure questo articolo, il di cui concetto, per verità, avrebbe potuto essere più esplicito e più chiaramente espresso, ma che pure, mediante le dichiarazioni e spiegazioni dell'ufficio centrale e del Ministero può approvarsi, come lo è stato dall'altro ramo del Parlamento, onde non debba essergli altra volta rimandato col rischio che la legge non possa più essere approvata definitivamente in questa sessione.

Senatore Cadorna. Sono lieto che l'ufficio centrale partecipi in massima alla mia opinione. Le dichiarazioni ora fatte danno un senso preciso all'articolo di cui si tratta; poichè l'ufficio centrale dichiarò che l'articolo debbe essere così inteso, che non dia soltanto al potere esecutivo la facoltà di fare un regolamento, ma sibbene di fare un regolamento il quale ecceda i limiti naturali di un regolamento, ed entri anche nel campo legislativo.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Cadorna. In seguito di queste spiegazioni io non ho più nulla a soggiungere, e mi astengo dal fare alcuna proposta.

Senatore Galvagno. Mi spiace di dover ancora intrattenere per poco il Senato, ma voglio fare un'osservazione la quale mi pare possa giovare a ricondurre la questione sul suo vero terreno.

La forma del contratto tiene o no alla prova? Dove mai il Codice civile stabilisce norme o ingiunzioni in materia commerciale? Nel primo capo, al titolo *Dei contratti*, dice: che le norme speciali dei contratti contemplati nel Codice civile non sono applicabili ai contratti commerciali, siccome regolati da leggi speciali.

Ora, quando una legge viene a dire al potere esecutivo che potrà stabilire norme speciali per questi contratti, è naturale il dire che ciò facendo non si eccedono i limiti stabiliti dal Codice civile.

Ora concedendo il potere legislativo facoltà con questa legge al potere esecutivo di fare un regolamento che comprenda nuove norme più facili e più pronte, che tendono a recare incremento alla libertà commerciale, non si viola alcuna legge, non si vulnera alcun principio. Quindi io credo che si debba ritenere l'articolo terzo come sta.

Non si è inteso nel Codice civile di parlare soltanto dei regolamenti commerciali esistenti al tempo della sua promulgazione, ma si è inteso di parlare di tutti quei regolamenti che i bisogni del commercio richiedessero.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta formale metterò ai voti l'articolo terzo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Passeremo ai successivi articoli.

Art. 4.

« Ciascuna Camera può essere sciolta con decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo ».

(Approvato).

CAPO II. — *Composizione di ciascuna Camera.*

Art. 5.

« Le Camere saranno elettive.

« Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'art. 1.

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge ».

(Approvato).

Art. 6.

« I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

« Essi scelgono fra loro un Presidente ed un Vice-Presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquitinio segreto ».

(Approvato).

Art. 7.

« L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

« Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti ».

(Approvato).

Art. 8.

« Il Presidente ed il Vice-Presidente durcranno in carica due anni, e potranno essere rieletti ».

(Approvato).

Art. 9.

« Il Presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

« Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza, e, mancando ambidue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza ».

(Approvato).

Art. 10.

« Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera. »

(Approvato)

CAPO III. — *Elezioni.*

Art. 11.

« Sono elettori ed eleggibili:

« a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovansi iscritti sulle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste politiche di altri comuni;

« b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel comune, i quali trovansi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

« c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

« d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

(Approvato)

Art. 12.

« Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'articolo 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gli impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

« I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio. »

(Approvato).

Art. 13.

« La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal Tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

« Contro le decisioni della Camera o del Tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'Appello nella cui giuri-

« Edizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali. »

(Approvato).

Art. 14.

« Il Governo con Regio decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei comuni ove essa ha sede;

« In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci. »

(Approvato).

Art. 15.

« Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del Presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge. »

(Approvato).

Art. 16.

« L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio;

« Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio;

« Le note o le carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai componenti l'ufficio ed annesse al verbale. »

(Approvato).

Art. 17.

« Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al Presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data;

« La Camera, o in sua vece il Tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette. »

(Approvato).

Art. 18.

« Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci;

« Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale;

« Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

« Il Tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

« Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

« Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali. »

(Approvato).

Art. 19.

« Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge. »

(Approvato).

Art. 20.

« Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori ne' termini medesimi dell'articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro ch'ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età. »

« Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

« Si riterrà parimenti per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera. »

(Approvato).

Art. 21.

« Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

« In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

« In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

« Chi surrognerà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore. »

(Approvato).

Art. 22.

« Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo. »

(Approvato).

Art. 23.

« Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1° gennaio successivo.

« Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un Decreto reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatorii non che l'insediamento della Camera.

« Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento ».

(Approvato)

Art. 24.

« Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1 gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il 1 gennaio del seguente anno. »

(Approvato)

CAPO IV. — *Adunanze.*

• Art. 25.

« Le adunanze di una Camera saranno legali quando vi interverrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

« Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, de' quali sarà data nota nell'avviso della seconda. »

(Approvato)

Art. 26.

« Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

« In caso di parità quello del Presidente o di chi no fa le voci sarà preponderante. »

(Approvato).

Art. 27.

« Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione ».

(Approvato).

Art. 28.

« Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro. »

(Approvato).

CAPO V. — *Impiegati.*

Art. 29.

« Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il segretario e gli altri impiegati nei limiti

della pianta da approvarsi dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e potranno rivocarli.

« Le nomine e le rievocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squittiuo segreto.

« Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui. »

(Approvato)

CAPO VI. — *Patrimonio e tasse.*

Art. 30.

« Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

« Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali. »

(Approvato)

Art. 31.

« Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti;

« b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura,

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

« Niun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con Decreto reale dietro parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato).

Art. 32.

« I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di Commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le voci.

« I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza. »

(Approvato)

Art. 33.

« Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

« I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto reale. »

(Approvato).

CAPO VII. — *Amministrazione.*

Art. 34.

« Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese ».

(Approvato.)

Art. 35.

« Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporanno all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

« Compileranno, entro il mese di aprile, il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

« Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto reale ».

(Approvato).

CAPO VIII. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 36.

« Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio ed industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

« Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nella amministrazione di banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano ».

(Approvato).

Art. 37.

« Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta ».

(Approvato).

Art. 38.

« Agli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, né maggiore di tre, dello stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

(Approvato)

Art. 39.

« Gli impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando ad *personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

« Nel caso di soppressione d'impiego gli impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

« Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

« Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

« Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato ».

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. Relativamente a quest'articolo essendo nato alcun dubbio in seno all'ufficio centrale, egli ha creduto di poterlo interpretare nel senso che è conforme alle disposizioni complessive di quest'articolo, di pareggiare il trattamento degli impiegati delle Camere di commercio a quello degli altri impiegati dello Stato, nel caso specialmente di soppressione d'impiego.

A questo riguardo però l'ufficio centrale sentirà volentieri se il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio convenga nell'interpretazione che crede si debba dare a quest'articolo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io ritengo che non possa verificarsi questo caso che accennò l'onorevole Senatore Farina, perchè gli impiegati a cui egli allude sono pochissimi; d'altronde al Ministero d'agricoltura, industria e commercio essendo stata fatta facoltà di fissare la pianta, credo nel fissare questa prenderà le opportune misure per evitare gli sconci. Ma dopo di ciò non ho difficoltà di dichiarare che non vedrei ragione per cui gli impiegati delle Camere di commercio fossero trattati diversamente dagli impiegati dello Stato.

Senatore **Martinengo**. Domanderei se questa regola pel trattamento in disponibilità verrà determinata a tre anni anche per gli altri impiegati dello Stato.

Ministro delle Finanze. Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Senatore Martinengo sia diversa da quella di cui parliamo. Allora quando verrà il progetto di legge in proposito, queste considerazioni si potranno ventilare, ma credo che se si sollevasse ora una discussione in proposito non saprei che esito potesse avere, perchè dovrebbero poi sorgere altre discussioni; per conseguenza credo che non convenga dir nulla per ora e limitarci agli impiegati delle Camere di commercio.

Senatore **Martinengo**. Assicurato che ciò non stabilisce nessun precedente, non faccio altre osservazioni.

Senatore **Di Pollone**. Verissimo è che l'alinea di quest'articolo faceva nascere un grave dubbio, che savviamente l'ufficio centrale ha desiderato che fosse risolto nel senso della giustizia; ma per contro io veggio in

questa disposizione un inconveniente di una natura contraria, ed è questo:

Dice l'alinea che in caso di soppressione d'impiego gli impiegati che non abbiano diritto a pensione, non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere stati in aspettativa tre anni. Ora è stato inteso che anche dopo l'aspettativa di tre anni, se non avranno essi impiegati il tempo voluto dalla legge, non potranno essere posti in riposo; ma io diceva: voltiamo l'argomento, parliamo nell'interesse di quegli impiegati dei quali, dopo aver servito 10, 12, 15 anni lo Stato, verrà soppresso il loro impiego, e questo caso può verificarsi facilmente. Ne citerò un esempio: La Camera di Torino (e mi si perdoni se parlo della Camera di Torino che è quella che conosco di più, e cito non per interesse ma per modo d'esempio), ha il condizionamento delle sete, ora sarà in piena facoltà del commercio di stabilire altro condizionamento delle sete in concorrenza di quello della Camera di commercio la quale potrà facilmente accadere che non trovi il suo tornaconto a mantenerlo, quindi chiudendo questo stabilimento i 10 impiegati che vi sono addetti si troveranno nel caso della soppressione d'impiego.

Ora suppongo, come diceva testè, che non abbiano che 14, 15 anni di servizio, staranno tre anni in aspettativa, e dopo i tre anni i quali non conterebbero che uno e mezzo a termini delle leggi e delle norme vigenti per le pensioni di ritiro, si troverebbero licenziati senza avere più un tozzo di pane.

Ognuno sa che quando un impiegato è giunto ad un'età assai provetta non può facilmente ricominciare la sua carriera; si troverebbero perciò questi infelici in una condizione veramente deplorabile. Ora siccome io nè in questo momento, come nemmeno ieri quando faceva le così dette *intempestive* mie osservazioni, non ho inteso nè di rimandare la legge, nè di proporre un emendamento, vorrei solo suggerire al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio un mezzo ovvio per evitare questo estremo, principalmente dopo le dichiarazioni che or ora egli stesso faceva, che, cioè, pochi sono quest'impiegati, che, egli volesse fare un'altra dichiarazione che verificandosi il temuto caso, non avrà difficoltà di collocarli in quella carriera a cui potrebbero ancora aspirare. Con questo io credo...

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Senatore Di Pollone... tranquillerebbe molti padri di famiglia e buoni impiegati i quali sono in questo momento in uno stato di grandissima trepidazione, ed io gliene sarò riconoscente per loro.

Presidente. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi duole di non poter promettere all'onorevole Senatore di Pollone di introdurre nell'amministrazione dello Stato gli impiegati delle Camere di commercio; quanto a me ho dichiarato che essendo pochi,

studierò ogni mezzo di collocarli, ma assumere davanti alla Camera un impegno formale di introdurli nella amministrazione dello Stato, mi permetta l'onorevole Senatore Di Pollone che io gli dica che non posso farlo.

Io ho detto che sono pochi, e credo che quelli accennati sono dieci; sono ventinove in tutto, compresi quelli che hanno diritto alla pensione, ma, ripeto, la legge non può creare per questi impiegati una pensione eccezionale.

L'onorevole Senatore Di Pollone sa che il diritto alla pensione si ottiene dai rilasci che gli impiegati dello Stato successivamente fanno a norma dei regolamenti.

Perchè adunque vuole che noi accordiamo all'accennata categoria di impiegati questo diritto che non posseggono poichè non hanno compiuto quell'atto per il quale solamente si acquista diritto alla pensione?

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ripeto all'onorevole Di Pollone che questi impiegati possono essere tranquilli perchè credo che vi sia modo convenientissimo di collocarli, ma di collocarli sempre nell'amministrazione delle Camere di commercio. Però non posso assumere nessun impegno di introdurli nelle altre amministrazioni.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per rettificare un fatto; perchè è torto probabilmente mio di non essermi ben saputo spiegare. Non è nè punto, nè poco questione di rilascio, perchè gli impiegati, a cui io alludo, hanno appunto sopportato il rilascio al quale accenna l'onorevole signor Ministro; io non parlavo che di tempo, cioè quando essi non avessero i 25 o i 30 anni di servizio. Il signor Ministro disse, non posso collocarli nelle amministrazioni dello Stato: ma io lo pregherei ad osservare che il suo predecessore...

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Di Pollone quantunque facesse un'opposizione molto più . . . cerco l'espressione perchè non vorrei usare una parola dura, . . . un'opposizione molto più forte contro la mia proposta, tuttavia aveva dichiarato che non avrebbe fatto difficoltà di collocarli, presentandosi il caso, e difatti ne ha collocato uno.

Ciò che ha fatto il signor Cordova credo lo potrà fare il Ministro attuale. Quindi, io ripeto, non è questione di rilascio, il rilascio l'hanno fatto, ed è appunto per ciò che io riconosco in loro un diritto ad essere collocati.

Se egli poi vorrà trattarli come gli altri impiegati dello Stato, la legge del 1853 stabilisce che quando vi è soppressione d'impiego, essi hanno diritto all'aspettativa e che non possono essere licenziati, se non sono ricollocati.

Questo è quello che io domando.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Credo che le osservazioni dell'onorevole conte Di Pollone per quanto da una

parte possano commuovere il Senato non saranno mai tali da poterlo persuadere a trattare gl' impiegati delle Camere di Commercio meglio di quello che sono trattati gl' impiegati dello Stato.

Ora le spiegazioni che abbiamo premesse noi membri dell' ufficio centrale appunto dipendentemente da quella specie di non sufficiente chiarezza che forse si scorge nelle disposizioni speciali del 2 alinea dell' articolo 39 tendono appunto a far stabilire che saranno trattati come gl' impiegati dello Stato. Stabilito questo non so cosa possano pretendere di più, e sarebbe una ingiustizia verso gli impiegati dello Stato se si volessero quegli impiegati trattare meglio di questi, come pure sarebbe un'ingiustizia se adesso, e fu d' ora il Ministero si impegnasse di reimpiegarli tutti.

Il fatto di averne reimpiegato uno, non può invocarsi come un precedente obbligatorio, giacchè quel fatto speciale dipese dalla convinzione di quel Ministro, che trovò opportuno di collocare in impiego quest'uno; ma il volere, perchè se ne è impiegato uno in un determinato caso in cui si riconobbe la sua capacità, generalizzare la cosa per collocare anche tutti quelli che per avventura non potessero opportunamente essere collocati, parini non regga, e che la pretesa parità non abbia base. Conseguentemente io annetto soltanto che si dichiari che saranno trattati come gli impiegati dello Stato, o credo che con ciò si sia fatto quanto era possibile.

Mi duole dover ancor aggiungere un'osservazione che credo essenzialissima, ed è quella di quel benedetto elenco delle pensioni e delle aspettative, che è di sì grande aggravio alle finanze, per cui ripeto, che quando si dice che saranno trattati come impiegati dello Stato, sia già molto o non si possa ragionevolmente pretendere di più.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Dirò semplicemente all' onorevole Senatore Di Pollone che io non so se il mio predecessore abbia o no collocato impiegati delle Camere di commercio: quanto a me debbo fare francamente una dichiarazione.

Io studio il modo di diminuire il numero degli impiegati nel ministero da me retto e queste diminuzioni già ascendono a 22, per cui io non ho posti vacanti: e se ancora ne avessi mi permetto di dire che, essendovi parecchi impiegati in disponibilità, è mio primo dovere pensare a coloro che maggiormente avrebbero diritto a quei posti.

Non essendovi dunque posti esuberanti non mi sento capace di aumentare la pianta attuale di nuovi impiegati, i quali anzi cerco di diminuire nel maggior numero possibile. Io ho ferma opinione che una troppa quantità di impiegati, oltre il peso che arreca all'erario, il più delle volte anzichè sollecitare, ritarda ed incaglia la pronta spedizione degli affari.

Ciò posto io ingannerei l'onorevole Senatore Di Pol-

lone se dicessi di avere posti in pronto e di poterli collocare senz'altro.

Io vedrò se ciò sarà possibile, e lo farò, massimo che la loro posizione altamente mi commuove; ma voi ben sapete, o Signori, che il Ministro non deve guardare all'interesse parziale di tale o tal altro impiegato, ma si bene all'interesse generale dello Stato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola per un fatto personale. Dalla risposta del signor Ministro parrebbe che io avessi domandato che si aumentasse la pianta degli impiegati. Io non ho mai detto questo, non ho mai avuto tale intendimento, io riduco la mia domanda a che questi impiegati che non sono impiegati delle Camere di commercio, ma impiegati dello Stato, perchè furono nominati dal Ministero e dal Sovrano, e che hanno sopportato il rilascio, siano trattati nè più, nè meno come gli altri impiegati dello Stato, mentre con questa legge non lo sono.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti l'art. 39.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 40.

« Saranno stabiliti con Decreto reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

« Le Camere attuali continueranno nell' esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

« Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell' amministrazione dall'una all'altra Camera. »

(Approvato).

Art. 41.

« La nuova Camera di commercio, che sarà stabilita in Genova, a tenore della presente legge, non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di Commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Con questo articolo si fa un atto di vera giustizia verso la Camera di Commercio di Genova. Io domando che egual atto si faccia verso quella di Torino. Già ebbi una volta l'onore di accennare di volo al Senato che la Camera di Torino era stata chiamata a prestare il suo concorso per l'amplia-

zione del Castello del Valentino in occasione dell'ultima esposizione dell'anno 1858.

La Camera di Commercio di Torino si era indotta a fare questo sacrificio non altrimenti che colla condizione che risulta dalla sua deliberazione comunicata al Ministero delle finanze, che quel locale rimanesse a sua disposizione per le ulteriori esposizioni.

Ora è noto che dopo la creazione del Regno d'Italia la Camera di Commercio di Torino non può e non deve più avere il monopolio delle esposizioni portato dalle RR. PP. del 1831.

Ma allora io domando perchè essa avrà da sopportare un sacrificio che ha fatto unicamente in quell'intendimento in una proprietà demaniale che ora è dedicata al servizio militare.

La Camera di Torino ha già pagato ventimila lire, ed ora non chiede che l'esonero delle diecimila che rimangono a pagare, e questo esonero io lo domando non per altro motivo, che perchè non ha mezzi da pagarle.

Io ho già raccomandata questa causa, che credo giusta, al Ministro delle finanze, e disgraziatamente debbo dire che mi rincresco forse di essere intervenuto in questa questione, perchè dopo la mia raccomandazione è venuto un monitorio alla Camera stessa per parte del Ministro di agricoltura, industria e commercio, che dovesse essa pagare entro due mesi.

Ora la Camera di commercio di Torino è assolutamente impossibilitata a ciò fare, e dico che deve essere esonerata da questa parte di debito, mentre sarebbe un'ingiustizia, tanto più quando vedo che si usano principii diversi per altre città; e non occorre che io dica che alludo alla somma egregia stata spesa per la esposizione di Firenze.

Prego quindi il signor Ministro delle finanze di voler prendere in considerazione questa causa che credo santa e giusta.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Giacchè la conclusione non è che di prendere in considerazione le cose giustissime dette dal signor Senatore Di Pollone, non ho niente ad aggiungere.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Di Pollone ha invocato quest'articolo concernente la Camera di commercio di Genova come precedente....

Senatore Di Pollone. È un appiglio....

Ministro delle Finanze. In questo caso sarà inutile analizzare l'articolo, perchè esso mentre esonera la Camera di commercio di Genova da una spesa annua di circa 90 mila lire, toglie per altra parte alla Camera stessa una rendita di circa 130 mila lire, di modo che se si volesse stare al precedente di quella Camera di commercio...

Senatore Di Pollone. Ho fatto queste osservazioni, perchè l'articolo me ne porgeva occasione, ma lo pre-

gheri tuttavia a rispondere qualche parola alla mia domanda.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore conte Di Pollone sa come io non solo debba interessarmi alla Camera di commercio di Torino, ma come veramente mi ci interessa stante che io ho avuto l'onore per un numero d'anni piuttosto considerevole di farne parte; e per conseguenza dal canto mio ho studiato o almeno ho incaricato si studiasse di poter giovare alla Camera di commercio di Torino, ma credo che bisogna un poco vedere la questione complessivamente.

Vediamo la nuova Camera di commercio che succede all'antica in che condizione si troverà.

Avrà è vero, su questo non si fa questione, la passività di 10,000 lire, ma riceve un attivo ragguardevole, riceve un palazzo, un locale pel quale il Governo è entrato a far molte spese.

Ora se noi paragoniamo questa ad altre Camere di commercio e specialmente a quelle delle province meridionali, dove non c'è nulla, che se non ricevono passivo, non ricevono neppure attivo di sorta, si vedrà che la Camera di commercio di Torino sarà una di quelle che si troverà in condizioni più propizie, imperocchè avrà uno stabilimento magnifico, grazie specialmente, mi permetta dirlo, alle cure dell'onorevole Senatore Di Pollone, il quale per tanti anni ha con tanto vantaggio della cosa pubblica provveduto a questo stabilimento.

Egli è in questa considerazione che, dico la verità, finora non ho saputo decidermi a presentare al Parlamento il progetto di legge che sarebbe indispensabile per condonare alla Camera di commercio di Torino le 10,000 lire delle quali ha parlato l'onorevole Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Domando la parola: sarà per due soli minuti e non più.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il signor Ministro non ha trattato il punto della giustizia o no del condono che gli domandavo. Egli è venuto molto abilmente a dire che la Camera di commercio di Torino aveva avuti altri favori: ma come antico membro della Camera di commercio si ricorderà che il fondo attivo di questa Camera è derivato dalla soppressione dell'antico Consiglio di commercio, il quale ha lasciato un attivo che le potenti sovrane, che citavo poco fa, hanno abbandonato alla Camera di commercio nel 1831. Di più la Camera di commercio avendo lo stabilimento della condizione delle sete con esclusività, ebbe molti anni felici, che disgraziatamente ora non si riproducono, che la posero in grado di fare molti risparmi. Quindi il palazzo che possiede lo ha acquistato con quel primitivo fondo e con quei risparmi che ha potuto fare di poi.

Del resto sa l'onorevole Ministro delle finanze che la Camera di commercio ha sempre sopperito con gran dispendio alle esposizioni che si sono ripetute di tre in tre anni e poscia di cinque in cinque. Se non avesse avuto mezzi di farlo, certamente non avrebbe potuto

soddisfare al precetto della legge. Ma il fatto sta che ora è indebitata: ha 25 mila lire di debito, senza calcolare le lire 10 mila che deve al Governo, e non ha mezzi di pagarle.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 41, chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 42.

« Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie province del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'articolo 27 della presente legge. »

(Approvato).

Art. 43.

« Sino a tanto che non sia promulgata nelle province toscane la legge comunale 23 ottobre 1859, si applicheranno nei casi contemplati dagli articoli 12 e 13 della

presente legge le norme della legge comunale tuttavia vigente in quella parte del Regno. »

(Approvato).

Per mancanza di lavoro, non essendovi in pronto alcuna relazione, il Senato non potrà domani tenere seduta. I signori Senatori saranno perciò convocati con avviso a domicilio.

Frattanto domani alle due si riuniranno negli uffici per l'esame delle due leggi, l'una sulle marche da bollo, l'altra sulle Opere pie.

- Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . 87

Favorevoli . . . 81

Contrarii . . . 6

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).